

## **TRATTAMENTO SANITARIO PER IL MANTENIMENTO IN VITA. L'ADS PUO' RIFIUTARE IL CONSENSO PER CONTO DEL BENEFICIARIO?**

Il Giudice Tutelare di Gorizia dice **SI**. Prendere tuttavia il provvedimento che alleghiamo come generalmente applicabile ad ogni casistica sarebbe certamente un grave errore. La legge n.6/2004 e gli arresti giurisprudenziali costanti ci insegnano che, in questo, come in tutti i casi che riguardano il conferimento di specifici poteri all'amministratore di sostegno non c'è mai una risposta univoca, ancor più quando i poteri conferiti sono destinati a postulare una rappresentanza dell'AdS in atti personalissimi.

L'amministrazione di sostegno non vuole essere un pacchetto preconfezionato, ma abbisogna di un continuo monitoraggio delle condizioni di salute, patrimoniali e personali del beneficiario per permettere di attingere al caso il miglior provvedimento, nel suo esclusivo interesse.

La vicenda proposta, che ci vede vicini a Luca ed ai suoi coraggiosi genitori, tratta di un ragazzo affetto da sclerosi multipla progressiva, affiancato negli atti della vita quotidiana dalla madre recentemente nominata amministratrice di sostegno.

L'aggravarsi della patologia ha portato Luca, già portatore di PEG, ad un ricovero presso il Reparto di Neurologia di Gorizia ove, in presenza di severi sintomi epilettici, l'AdS è stato invitato dai sanitari a prestare il consenso informato per l'intubazione tracheale.

In assenza di una preventiva specifica autorizzazione del Giudice Tutelare, da conferire in sede di decreto originario di nomina (ove il quadro clinico sia già manifesto) o, viceversa, in sede di successivo decreto autorizzativo, l'amministratore di sostegno è da ritenersi sprovvisto dei poteri di rappresentanza esclusiva utili a prestare un valido consenso o dissenso ai trattamenti sanitari per il mantenimento in vita.

Questo principio, ove non fosse già evidente nel testo della L. 219/2017 (cd. legge sul Biotestamento), è stato recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 144/2019.

I genitori di Luca, in particolare la madre nella sua qualità di AdS, ha pertanto presentato istanza al Giudice Tutelare chiedendo autorizzazione a prestare in nome e

per conto del figlio un dissenso all'intervento di intubazione, salve le terapie palliative e del dolore.

Il Giudice Tutelare goriziano, complice lo stato di incoscienza di Luca e in assenza di Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, conformemente al recente disposto legislativo ed alla pronuncia della Consulta - di tenore identico ai dettami della Suprema Corte nel noto caso Eluana Englaro - ha pertanto disposto una celere e puntuale istruttoria.

In quella sede i genitori, oltre a rappresentare il proprio convincimento - non certo sufficiente a definire la questione ma senz'altro elemento utile a delineare il contesto educativo, etico e morale in cui è cresciuto Luca - hanno allegato circostanziandole le volontà verbali espresse dal ragazzo prima dell'aggravarsi della patologia (queste sì, dirimenti).

L'indagine si è concentrata correttamente *“sull'accertamento univoco della volontà del paziente, sulla base di elementi tratti dal vissuto del medesimo, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto alla continuazione del trattamento”* (Corte Cass. 21748/2007).

Ne esce un provvedimento che mai alcun giudice vorrebbe firmare, certamente sofferto, frutto a mio avviso di un lavoro puntuale, **evidentemente di parte**, dalla parte del beneficiario, nel rispetto delle sue volontà, delle sue aspirazioni e del suo bisogno di lasciare con dignità una vita che, evidentemente, non gli appartiene più. Buon viaggio Luca.

Avv. Matteo Morgia - Foro di Trieste

Vicepresidente di AsSostegno